



Le motivazioni del Tar Lazio contro la impugnativa dell'Ordine degli avvocati di Roma: la contestata limitazione d'orario è stata adottata nella consapevolezza che (alla luce dell'elevato "standard" di informatizzazione raggiunto dai vari Uffici) non si sarebbe arrecato alcun danno all'utenza.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sentenza n. 10016 del 30/11/2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 8003 del 2012, proposto

Scritto da Carmen Langellotto
Lunedì 14 Gennaio 2013 16:47

dall'Ordine degli Avvocati di Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso di questi in Roma, via Principessa Clotilde 2;

contro

il Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

per l'annullamento

del provvedimento con cui gli organi direttivi del Tribunale di Roma hanno stabilito che, a decorrere dal 26.9.2012, taluni Uffici (anche di Cancelleria) restassero aperti al pubblico (soltanto) dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, nella Camera di Consiglio del giorno 7 novembre 2012, il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Reputandolo illegittimo sotto più profili, l'Ordine degli Avvocati di Roma ha impugnato (con contestuale richiesta di tutela cautelare) il provvedimento con cui gli organi direttivi del Tribunale capitolino hanno stabilito che – a decorrere dal 26.9.2012 – taluni Uffici (anche di Cancelleria) restassero aperti al pubblico (soltanto) dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 7.11.2012 (data in cui il relativo ricorso è stato sottoposto, ai fini della delibazione della suindicata istanza incidentale, al prescritto vaglio collegiale), si ritiene – preavvisatene le parti – di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Al riguardo; premesso

-che la questione sottoposta all'esame di questo giudice attiene, con tutta evidenza, all'"autoorganizzazione amministrativa";

-che, in questo specifico settore, alle competenti Autorità è (e non può che esser) riconosciuto un potere discrezionale particolarmente ampio,

si osserva

-che, nella circostanza, i limiti entro i quali l'esercizio di tale potere è – tradizionalmente – circoscritto non possono assolutamente considerarsi superati;

-che, in particolare, la copiosa documentazione versata in atti dalla resistente dimostra (innanzitutto) che il provvedimento impugnato è stato adottato a conclusione di un'approfondita istruttoria: nel corso della quale sono stati attentamente valutati, e comparati, i vari interessi

Scritto da Carmen Langellotto
Lunedì 14 Gennaio 2013 16:47

coinvolti nella delicata (ed ormai annosa) vicenda.

Si rileva, altresì che il cennato provvedimento va visto nell'ottica dell'avviato potenziamento del "servizio informatico": e del difficilissimo contesto in cui, anche per consentire un simile potenziamento, è quotidianamente chiamato ad operare il personale addetto al Tribunale di Roma.

Non si può – del resto – non evidenziare (per quel che concerne la dedotta violazione del principio "partecipativo") che, per concordare le modalità di attuazione di quello che è stato definito il "Piano straordinario di digitalizzazione (e, più in generale, per fronteggiare le imprescindibili esigenze ad esso connesse), si sono svolte – sin dal 2009 – numerose riunioni: alle quali sono sempre stati chiamati a partecipare (per darvi il loro fattivo contributo) autorevoli rappresentanti del soggetto ricorrente.

Quel che è, comunque, certo è

-che gli utenti del Tribunale di Roma possono ormai giovare di appositi sportelli telematici e (a fini di consultazione) di numerose postazioni informatiche;

-che è, del pari, in atto (tramite il "sistema informatico ufficiale di gestione dei registri di Cancelleria") la scansione dei provvedimenti giurisdizionali in materia civile e di lavoro;

-che ciò consente, a ciascun professionista all'uopo abilitato, di visualizzare "on line" (direttamente dal proprio studio) i provvedimenti stessi.

E' superfluo aggiungere che la realizzazione, ed il mantenimento, di simili risultati (assolutamente imprevedibili all'epoca della promulgazione della, incongruamente richiamata, legge n. 1196 del '60) ha comportato – e comporta – la necessità di chiedere al personale amministrativo (che svolge già un'impressionante mole di lavoro straordinario) un impegno che non poteva (e non può) non riflettersi sull'orario di apertura al pubblico degli sportelli di tipo "tradizionale".

E dunque; atteso

-che la contestata limitazione d'orario è stata adottata nella consapevolezza che (alla luce dell'elevato "standard" di informatizzazione raggiunto dai vari Uffici) non si sarebbe arrecato alcun danno all'utenza;

-che, in definitiva, il provvedimento impugnato (oltre a non configgere con alcun principio logico) appare pienamente rispondente all'interesse pubblico,

il Collegio (pur ravvisando giustificati motivi per far luogo all'integrale compensazione delle spese di lite) non può – appunto – che concludere per l'infondatezza della proposta impugnativa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

-rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

-compensa, tra le parti, le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 7 novembre 2012, con l'intervento dei magistrati:

Scritto da Carmen Langellotto
Lunedì 14 Gennaio 2013 16:47

Calogero Piscitello, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi,

Consigliere, Estensore

Elena Stanizzi,

Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA II 30/11/2012

IL SEGRETARIO